

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 755

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori TABLADINI, BOSO, BRUGNETTINI,  
CARNOVALI, COPERCINI, GIBERTONI, MANARA, MASIERO,  
PERUZZOTTI, PODESTÀ, ROBUSTI, ROVEDA, SCAGLIONE,  
SERENA, SERRA e STEFANI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 1994**

---

**Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni generali  
in materia di interventi conseguenti a danni provocati da  
calamità naturali**

---

ONOREVOLI SENATORI. - Al verificarsi di calamità naturali l'intervento dello Stato si è finora distinto in quattro fasi: dell'emergenza e del primo soccorso; della ricostruzione dei beni privati; della ricostruzione dei beni pubblici; della ripresa e dello sviluppo delle attività produttiva.

Il presente disegno di legge ripercorre in parte disegni di legge già presentati nelle scorse legislature il cui iter si è fermato, tentando tuttavia di innovarne il contenuto, le procedure e il metodo prevedendo deleghe al Governo per:

a) l'istituzione di Fondi regionali o Fondi interregionali per la protezione civile;

b) la disciplina degli interventi nella fase dell'emergenza in caso di calamità naturali;

c) il risarcimento dei danni provocati dalle calamità naturali alle persone e alle cose di proprietà privata;

d) il ripristino delle strutture e dei beni pubblici danneggiati o distrutti dalle calamità naturali;

e) gli interventi a favore della ripresa e del rilancio delle attività industriali, artigianali, turistiche e commerciali danneggiate dalle calamità naturali.

L'impianto legislativo è quello della delega al Governo. Le Camere esprimeranno comunque un parere sul decreto legislativo che verrà emanato dal Governo.

Si è pensato che la costituzione di Fondi regionali e di Fondi interregionali stabilisca una maggiore aderenza al territorio degli interventi a seguito di calamità naturali, che sono quasi sempre fenomeni circoscritti territorialmente. Ai Fondi affluisce una quota dell'imposta sulle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sulle persone giuridiche (IRPEG), che verrà

versata direttamente dalle esattorie comunali ai Comitati di gestione dei Fondi, secondo l'ambito regionale di appartenenza. Allo Stato vengono sottratte le competenze in materia di protezione civile, per essere destinate alle singole Regioni o a Regioni accorpate.

I Fondi regionali sono creati per le Regioni medio-grandi e i Fondi interregionali per le Regioni medio-piccole o piccole. Si è tenuto conto, nella indicazione sulle Regioni da accorpate, della conformazione geomorfologica delle stesse e della ricchezza che esse esprimono in termini fiscali, rapportata al numero di abitanti e delle abitazioni costruite.

Le Regioni, qualora si verifichi l'evento calamitoso, devono dichiarare lo stato di emergenza. In questo caso occorre determinare la tipologia degli interventi di emergenza, che devono limitarsi al primo soccorso e al ripristino delle condizioni minime per la ripresa della vita normale dovendosi provvedere alla ricostruzione, con particolare riferimento al ripristino delle condizioni di percorribilità del sistema viario; al ripristino dell'erogazione dei servizi pubblici essenziali; alla predisposizione di alloggi temporanei; alla prima assistenza ai nuclei familiari; al sostegno a favore di coloro che sono stati danneggiati nell'attività lavorativa a seguito dell'evento calamitoso. Occorre altresì prevedere che, in relazione alla diversa natura e rilevanza dell'evento calamitoso, contestualmente alla dichiarazione dello stato di emergenza, possa essere disposta la sospensione, per un periodo massimo di tre anni dalla revoca del medesimo stato di emergenza, dei termini processuali, fiscali e contrattuali per i soggetti danneggiati dall'evento calamitoso.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nell'emanando decreto legislativo dovranno essere previsti il risarcimento dei danni alle persone fisiche e ai beni privati, il ripristino delle strutture e dei beni pubblici, nonché agevolazioni in favore delle attività produttive. Si deve prevedere la pubblicità degli interventi e la non

cumulabilità di queste agevolazioni con agevolazioni di altro tipo.

Si prevede infine che le disposizioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, non incompatibili con le norme contenute nel presente disegno di legge siano con esse coordinate.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Fondi regionali e Fondi interregionali  
per la protezione civile)*

1. Il Governo è delegato ad emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, un decreto legislativo, al fine di istituire i Fondi regionali e i Fondi interregionali per la protezione civile, seguendo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) costituzione dei Fondi regionali per la protezione civile nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna;

b) costituzione dei Fondi interregionali per la protezione civile tra le Regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria; tra le Regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e le provincie autonome di Trento e di Bolzano; tra le Regioni Toscana e Umbria; tra le Regioni Marche, Abruzzo e Molise; tra le regioni Puglia e Basilicata;

c) utilizzazione, per la costituzione dei Fondi predetti, di una quota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) da versare da parte delle esattorie comunali, secondo l'ambito regionale di appartenenza, direttamente ai Comitati di gestione dei Fondi regionali o dei Fondi interregionali;

d) costituzione di Comitati di gestione dei Fondi con sede in città che siano collocate presso il capoluogo di Regione, per i Fondi regionali, o presso il capoluogo della Regione con il maggior numero di abitanti, per i Fondi interregionali, su indicazione delle Giunte regionali e delle Giunte delle provincie autonome di Trento e di Bolzano per i territori di competenza.

## Art. 2.

*(Disciplina dell'emergenza)*

1. Nel decreto di cui all'articolo 1 devono essere disciplinati gli interventi di emergenza da adottarsi nei casi di eventi calamitosi, seguendo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, previsione della dichiarazione da parte delle Regioni o degli enti locali nel cui territorio si è verificato l'evento calamitoso, eventualmente d'intesa fra loro, dello stato di emergenza;

b) determinazione della tipologia degli interventi di emergenza, che devono limitarsi al primo soccorso e al ripristino delle condizioni minime per la ripresa della vita normale, dovendosi provvedere alla ricostruzione, con particolare riferimento a:

1) ripristino delle condizioni di percorribilità del sistema viario;

2) ripristino della erogazione dei servizi pubblici essenziali;

3) predisposizione di alloggi temporanei;

4) forme di prima assistenza ai nuclei familiari;

5) forme temporanee di sostegno a favore di coloro che sono stati danneggiati nell'attività lavorativa a seguito dell'evento calamitoso;

c) previsione che, in relazione alla diversa natura e rilevanza dell'evento calamitoso, contestualmente alla dichiarazione dello stato di emergenza, possa essere disposta la sospensione, per un periodo massimo di tre anni dalla revoca del medesimo stato di emergenza, dei termini processuali, fiscali e contrattuali per i soggetti danneggiati dall'evento calamitoso.

## Art. 3.

*(Risarcimento dei danni alle persone fisiche e ai beni privati)*

1. Nel decreto di cui all'articolo 1 si prevedono norme per il risarcimento dei

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

danni provocati a persone fisiche e beni privati da calamità naturali, secondo i seguenti principi direttivi:

a) disposizione dei criteri di indennizzo dei danni ed aggiornamento periodico dei parametri in funzione delle condizioni sociali, politiche ed economiche;

b) attribuzione al proprietario del bene danneggiato o distrutto dall'evento calamitoso del diritto al risarcimento e corrispondente obbligo per le autorità pubbliche competenti di agevolare il ripristino del bene stesso nello stato di fatto anteriore all'evento. È fatta salva la possibilità di adottare soluzioni più adeguate alle esigenze sociali e urbanistiche locali per la ricostruzione del bene.

## Art. 4.

*(Ripristino delle strutture e dei beni pubblici)*

1. Nel decreto di cui all'articolo 1 deve essere regolato il ripristino, a cura dell'ente pubblico proprietario, delle strutture e dei beni danneggiati da calamità naturali con agevolazioni a valersi sui Fondi regionali o sui Fondi interregionali.

## Art. 5.

*(Agevolazioni in favore delle attività produttive)*

1. Nel decreto di cui all'articolo 1 si prevedono norme atte a promuovere la ripresa delle attività industriali, commerciali, artigiane, turistiche, sportive e di servizi che abbiano subito danni a seguito di calamità naturali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) concessione alle imprese industriali, commerciali, artigiane, turistiche, sportive e di servizi, condotte in forma singola o associata, della possibilità di detrarre, dall'imponibile al fine delle imposte dirette, gli interessi su mutui di durata ventennale da contrarsi con istituti di credito abilitati all'esercizio del credito a medio termine, nella misura pari al tasso di riferimento

determinato ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902. Detti mutui debbono essere finalizzati alla realizzazione di un programma organico di investimenti relativo:

1) alla riparazione o alla sostituzione di macchine utensili danneggiate;

2) all'acquisto di nuove macchine utensili atte a favorire la ripresa dell'attività produttiva;

3) alla ricostituzione delle scorte di materie prime e semilavorate adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa;

4) ad iniziative di formazione del personale di cui alla lettera *b*);

5) all'adozione di sistemi di produzione innovativi;

6) all'informatizzazione;

*b*) previsione che, nei limiti della disponibilità dei Fondi di cui all'articolo 1, si possa concedere la fiscalizzazione parziale o totale degli oneri sociali per un periodo non superiore a tre anni per ogni lavoratore aggiuntivo assunto dalle imprese di cui al presente articolo entro dodici mesi dalla cessazione dell'evento calamitoso. Il relativo onere è posto a carico dei medesimi Fondi.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 disciplina la costituzione di consorzi industriali per le aree e le urbanizzazioni comuni, con o senza l'intervento pubblico, nei casi in cui, a seguito dei danni arrecati dagli eventi calamitosi, si renda opportuno prevedere l'insediamento o il trasferimento complessivo di zone industriali.

#### Art. 6.

##### *(Pubblicità degli interventi)*

1. Gli elenchi nominativi delle imprese danneggiate di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), nonché gli atti contenenti la valutazione dei danni e le agevolazioni concesse ai sensi del medesimo articolo 5, sono accessibili ai cittadini ed esposti per quindici giorni nell'albo pretorio dei comu-

ni interessati, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n. 42.

Art. 7.

*(Non cumulabilità)*

1. Le agevolazioni di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri benefici, agevolazioni o contributi concessi a carico dello Stato o degli enti locali per le medesime attività.

Art. 8.

*(Funzioni del Dipartimento per la protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri)*

1. Nel decreto legislativo di cui all'articolo 1 si prevede che le funzioni relative alla protezione civile sono interamente delegate ai Comitati di gestione dei Fondi di cui all'articolo 1 e che il Dipartimento per la protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è soppresso. Con il medesimo decreto si provvede al coordinamento delle disposizioni in esso contenute con le norme di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, che non siano contrasto con i principi e i criteri direttivi di cui alla presente legge.